

# OSSERVATORIO ITALIANO

---

## Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

### Documenti

#### Leggi, regolamenti e decreti statali

12.

**Decreto legislativo 18.8.2015 n. 142<sup>1</sup>**

**Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (Estratto: artt. 24 - 30)**

#### Art. 24 Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del d.lgs. 30.5.2005, n. 140.

#### Capo II

Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale

#### Art. 25 Modifiche al d.lgs. 28.1.2008, n. 25

1. Al d.lgs. 28.1.2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali";

*b)* all'art. 2:

*1)* dopo la lett. h) è inserita la seguente:

"*h bis*) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;!;

*2)* dopo la lett. i) è inserita la seguente:

"*i bis*) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.5.2010.";

---

4. Pubblicato in GU n. 214 del 15.9.2015.

*Diritto, immigrazione e cittadinanza XVII, 3-4.2015*

3) la lett. m) è soppressa;

c) all'art. 4:

1) al co. 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.";

2) dopo il co. 3 *bis*, è inserito il seguente:

"3 *ter*. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'art. 15, co. 1.";

3) al co. 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, co. 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1 *sexies* del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.1990, n. 39, ovvero trattenuti in un Centro di cui all'art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il Centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il Centro di nuova destinazione.";

d) all'art. 5:

1) al co. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.";

2) dopo il co. 1, sono inseriti i seguenti:

"1 *bis*. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al co. 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'art. 12, co. 2 e 2 *bis*.

1 *ter*. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.";

e) all'art. 6:

1) al co. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.”;

2) al co. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.”;

f) all’art. 7:

1) il co. 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32.”;

g) all’art. 8:

1) al co. 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto legislativo.”;

2) al co. 3, dopo le parole: “dall’ACNUR” sono inserite le seguenti: “dall’EASO,”;

3) dopo il co. 3, è aggiunto il seguente:

“3 *bis*. Ove necessario ai fini dell’esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subito effettuate secondo le linee guida di cui all’art. 27, co. 1 *bis*, del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell’esame della domanda.”;

h) all’art. 10:

1) dopo il co. 1, è inserito il seguente:

“1 *bis*. Il personale dell’ufficio di polizia di cui al co. 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.”;

2) al co. 2, lett. a), le parole: “protezione internazionale;” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, comprese le conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai Centri;”;

3) al co. 2, lett. d), le parole: “protezione internazionale.” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al co. 2 *bis*.”;

4) dopo il co. 2, è inserito il seguente: “2 *bis*. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell’interno stipula apposite convenzioni con l’UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.”;

5) al co. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.”;

i) dopo l’art. 10, è inserito il seguente: «

*Art. 10 bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera)*

1. Le informazioni di cui all’art. 10, co. 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell’ambito dei servizi di accoglienza previsti dall’art. 11, co. 6, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286.

2. È assicurato l’accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell’UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l’accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.»;

l) all’art. 12, dopo il co. 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Fuori dei casi previsti dal co. 2, la Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell’art. 5, co. 1 bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all’interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.”;

m) all’art. 13:

l) dopo il co. 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251.”;

2) il co. 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al co. 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al co. 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.”;

3) al co. 4, le parole: “al colloquio.” sono sostituite dalle seguenti: “al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”;

n) all’art. 14:

l) il co. 1 è sostituito dal seguente: “1. Dell’audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall’interessato e contiene le informazioni di cui all’art. 3, co. 2, del d.lgs. 19.11.2007, n. 251. Il richiedente riceve

copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.”;

2) dopo il co. 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al co. 1 da parte del richiedente.”;

o) l'art. 20 è abrogato;

p) l'art. 21 è abrogato;

q) l'art. 22 è abrogato;

r) dopo l'art. 23, è inserito il seguente: «

*Art. 23 bis (Allontanamento ingiustificato)*

1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei Centri di cui all'art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'art. 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del co. 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'art. 29, co. 1 bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;

s) all'art. 26:

1) dopo il co. 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Il verbale di cui al co. 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.”;

2) il co. 4 è abrogato;

3) al co. 5, le parole: “del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantotto successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.”;

4) al co. 6, l'ultimo periodo è soppresso;

t) all'art. 27:

1) al co. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori

nove mesi quando: a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente; c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'art. 11.”;

2) dopo il co. 3, è aggiunto il seguente:

“3 *bis*. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al co. 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.”;

u) all'art. 28:

1) al co. 1, le lett. b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattamento nei Centri di cui all'art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286;”;

2) dopo la lett. c) è aggiunta la seguente:

“c *bis*) la domanda è esaminata ai sensi dell'art. 12, co. 2 *bis*.”;

3) dopo il co. 1, è inserito il seguente:

“1 *bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al co. 1 e all'art. 28 *bis*, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.”;

4) il co. 2 è abrogato;

v) dopo l'art. 28, è inserito il seguente: «

*Art. 28 bis (Procedure accelerate)*

1. Nel caso previsto dall'art. 28, co. 1, lett. c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al co. 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 19.11.2007, n. 251;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai co. 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'art. 27, co. 3 e 3 *bis*. Nei casi di cui al co. 1, i termini di cui all'art. 27, co. 3 e 3 *bis*, sono ridotti ad un terzo.»;

z) all'art. 29, dopo il co. 1, è aggiunto il seguente:

“1 *bis*. Nei casi di cui al co. 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell’ipotesi di cui al co. 1, lett. a), il Presidente della Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell’ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell’ipotesi di cui al co. 1, lett. b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell’ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;

*aa)* all’art. 30, dopo il co. 1, è aggiunto il seguente:

“1 *bis*. Quando è accertata la competenza dell’Italia all’esame della domanda di cui al co. 1, i termini di cui all’art. 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.”;

*bb)* all’art. 32:

1) al co. 1, lett. b), le parole: “, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al co. 2” sono soppresse;

2) al co. 1, la lett. b *bis*) è sostituita dalla seguente:

“*b bis*) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’art. 28 *bis*, co. 2, lett. a).”;

3) il co. 2 è abrogato;

4) al co. 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tale fine, alla scadenza del termine per l’impugnazione, si provvede ai sensi dell’art. 13, co. 4 e 5 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, salvo gli effetti dell’art. 19, co. 4 e 5, del d.lgs. 1.9.2011, n. 150.”;

*cc)* all’art. 35, dopo il co. 2, è aggiunto il seguente:

“2 *bis*. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell’art. 19, co. 9 *bis*, del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”;

*dd)* l’art. 36 è abrogato.

#### Art. 26 Disposizioni di aggiornamento

1. Nel d.lgs. 28.1.2008, n. 25, le parole: “regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18.2.2003,” ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.6.2013”.

2. Nel d.lgs. 28.1.2008, n. 25, la parola: “ACNUR” ovunque presente, è sostituita dalla seguente: “UNHCR”.

#### Art. 27 Modifiche al d.lgs. 1.9.2011, n. 150

1. All’art. 19 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al co. 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: “protezione internazionale” sono aggiunte le seguenti: “o la sezione”;

2) al secondo periodo, dopo le parole: “la Commissione territoriale” sono inserite le seguenti: “o la sezione”;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1 *sexies* del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.1990, n. 39, ovvero trattenuti in un Centro di cui all'art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, è competente il Tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il Centro.”;

b) al co. 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

“Nei casi di cui all'art. 28 *bis*, co. 2, del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei Centri di cui all'art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.”;

c) il co. 4 è sostituito dal seguente: “4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un Centro di cui all'art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, co. 1, lett. b *bis*), del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e successive modificazioni;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28 *bis*, co. 2, lett. c), del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e successive modificazioni.”;

d) al co. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'ordinanza di cui all'art. 5, co. 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lett. b), c) e d), del co. 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.”;

e) dopo il co. 5, è inserito il seguente:

“5 *bis*. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del co. 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. b), del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e successive modificazioni.”;

f) il co. 9 è sostituito dal seguente:

“9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'appello.”;

g) dopo il co. 9 è inserito il seguente: “9 *bis*. L’ordinanza di cui al co. 9, nonché i provvedimenti di cui all’art. 5 sono comunicati alle parti a cura della Cancelleria.”.

Capo III Disposizioni finali

Art. 28 Norma finale

1. Il riferimento all’art. 5, co. 2 e 7, del d.lgs. 30.5.2005, n. 140, contenuto nell’art. 13, co. 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all’art. 14, co. 1 e 4, del presente decreto.
2. Il riferimento all’art. 6, co. 4, del d.lgs. 30.5.2005, n. 140, contenuto nell’art. 13, co. 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all’art. 15, co. 3, del presente decreto.
3. Il riferimento agli artt. 20, co. 2, 3 e 4, nonché agli artt. 35 e 36, del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, contenuto nell’art. 39, co. 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli artt. 9 e 14, co. 4, del presente decreto.

Art. 29 Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30 Disposizioni di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, co. 1, della l. 23.8.1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28.8.1997, n. 281, sono apportate al regolamento di cui all’art. 38 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, le modifiche occorrenti all’attuazione del presente decreto.